



00198 Roma - Via Aniene, 14  
T. 06.48.07.35.01 - F. 06.48.07.35.48  
mefop@mefop.it  
mefospa@pec.it  
[www.mefop.it](http://www.mefop.it)

## Risposta Mefop alla consultazione della Covip

---

**Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.**

**Mefop**  
Tel. 06.48.07.35.30  
Email. [mefop@mefop.it](mailto:mefop@mefop.it)

## Considerazioni di carattere generale

Mefop esprime il proprio apprezzamento per l'attività svolta dall'Autorità di vigilanza di revisione complessiva degli schemi oggetto della presente consultazione, che recepiscono in maniera organica le numerose novità della normativa primaria e secondaria susseguitesesi nel tempo, nonché le evoluzioni che il settore ha registrato nelle prassi negli anni successivi alla delibera del 31 ottobre 2006.

La risposta alla consultazione Mefop è volta per un verso a dare evidenza delle considerazioni condivise con i fondi pensione soci in merito alle nuove previsioni statutarie e regolamentari e, per altro verso, a sottoporre all'attenzione della spettabile Autorità alcuni passaggi degli schemi che potrebbero risultare disallineati rispetto a procedure già avviate dai soggetti vigilati sulla base di precedenti orientamenti Covip.

In via generale, si rileva che, se da un lato sussistono in capo al Consiglio di Amministrazione competenze relative all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, dall'altro, le modifiche statutarie in argomento presentano taluni margini di discrezionalità (cfr. per esempio se la funzione di gestione del rischio/attuariale debba riferire al CdA o al direttore). Per tale motivo, si ritiene opportuno chiarire che l'organo preposto all'approvazione delle suddette modifiche sia il Consiglio di Amministrazione. Al di là dell'organo competente, sempre in considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno precisare che la procedura da attivare sia quella della comunicazione delle modifiche statutarie anziché quella di autorizzazione delle stesse.

Si evidenziano in questa sede le proposte di integrazione e revisione agli Schemi in oggetto.

La rappresentazione dei rilievi Mefop è condotta prospettando le previsioni degli schemi nello stesso ordine in cui sono proposte nella versione in consultazione, riportando in calce a ciascuna disposizione statutaria e regolamentare i commenti e i suggerimenti di revisione che si sono reputati opportuni.

## Considerazioni specifiche

Si forniscono in allegato indicazioni specifiche sulle varie disposizioni degli Schema, ripercorrendo l'ordine delle norme proposto nel documento in consultazione.

ALLEGATO: COMMENTI MEFOP AGLI SCHEMI DI STATUTO E REGOLAMENTO  
Si riportano i commenti in calce a ciascun articolo

FONDI PENSIONE NEGOZIALI<sup>1</sup>  
Fondi pensione di origine contrattuale  
costituiti in forma associativa

(art. 3, comma 1, lettere a) - f) del ~~Decreto~~ Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252-~~del 5 dicembre 2005~~)

SCHEMA  
DI  
STATUTO

Deliberato dalla COVIP il .....

---

<sup>1</sup> Le forme pensionistiche preesistenti istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 adottano il presente Schema di statuto per tutti quei profili strutturali e di funzionamento che non presentino sostanziali difformità rispetto a quelli tipici dei fondi negoziali di nuova istituzione.

# SCHEMA DI STATUTO

## INDICE

### PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

Art. 2 - Forma giuridica

Art. 3 - Scopo

### PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Art. 5 - Destinatari e modalità di adesione

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

### PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazioni

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie [eventuale]

### PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

#### A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Presidente

~~Art. 23 - Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo~~

Art. 243 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

Art. 254 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Art. 265 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 - Direttore generale

Art. 27 - Funzioni fondamentali

## B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 278 - Incarichi di gestione

Art. 289 - ~~Banca d~~ Depositario

Art. 2930 - Conflitti di interesse

Art. 301 - Gestione amministrativa

Art. 312 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 323 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

## PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 334 - Modalità di adesione

Art. 345 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 356 - Comunicazioni e reclami

Art. 356-bis - Clausola compromissoria [eventuale]

## PARTE VI – NORME FINALI

Art. 367 - Modifica dello Statuto

Art. 378 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 389 - Rinvio

## PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito il "Fondo Pensione ...", in forma abbreviata "Fondo Pensione ..." di seguito denominato "Fondo", in attuazione dell'accordo/contratto stipulato in data ... tra ... e ... (di seguito denominato "fonte istitutiva").
2. [nel caso in cui operino nei confronti della forma pensionistica disposizioni normative o contrattuali che determinano l'introduzione del contributo a carico del datore di lavoro, richiamare le fonti istitutive ovvero le disposizioni normative che hanno introdotto il versamento del contributo che genera l'adesione: Il Fondo è anche destinatario dei contributi contrattuali previsti da ...]

Visto il numero considerevole di fonti istitutive di contribuzione contrattuale che a vario titolo possono subentrare nel corso della vita del fondo di categoria potrebbe risultare utile semplificare la previsione statutaria mediante un rimando alla sezione I della nota informativa degli accordi in forza dei quali l'adesione contrattuale è stata istituita.

Una formulazione statutaria ampia, completata dalle indicazioni in nota informativa, consentirebbe di gestire più agevolmente anche altre situazioni. Ad esempio, nella prassi si inizia a registrare la presenza di accordi collettivi relativi a importi derivanti da conversione dei premi di risultato e contributi welfare da destinare obbligatoriamente a un determinato fondo di previdenza complementare. Nel chiedere conferma a Covip che questa fattispecie sia legittima e possa dar luogo all'adesione contrattuale, si fa presente che essa sarebbe meglio gestibile attraverso l'approccio illustrato. Va da sé che questo eventuale tipo di adesione contrattuale potrebbe coesistere, senza la necessità di porre in essere meccanismi di riunificazione, con analoga posizione – altresì "contrattuale" – aperta presso altro fondo, atteso che il "ricongiungimento delle posizioni" dovrebbe avvenire solo in caso di attivazione di una adesione piena al fondo pensione negoziale territoriale.

3. Il Fondo ha durata fino a ... [in alternativa: illimitata], fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 38.
4. Il Fondo ha sede in ... [indicare il Comune]

#### Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta [in alternativa: non riconosciuta] ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

#### Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa ~~in materia di previdenza complementare~~vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

## PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

#### Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

#### Art. 5 - Destinatari e modalità di adesione

[definire l'ambito dei destinatari in coerenza con le previsioni contenute nelle fonti istitutive; ~~precisando che sono associati al fondo anche coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR; riportare inoltre le diverse modalità di adesione al Fondo: adesione esplicita, adesione tacita e, se presente, adesione contrattuale.~~

Resta nella discrezionalità del Fondo valutare se consentire l'associazione delle imprese/committenti dalle quali dipendono i lavoratori aderenti al Fondo e l'adesione dei

soggetti fiscalmente a carico dei destinatari ~~per i quali si chiede l'attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo.~~]

Chiarire se il percettore della rendita possa considerarsi un aderente al fondo (eventualmente escludendolo dal diritto di voto) ed esplicitare la possibilità di adesione per i soggetti fiscalmente a carico dei medesimi percettori di rendita.

## Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto<sup>2</sup>, ~~in almeno n. .... comparti che prevede comparti~~ differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. ~~[eventuale: E' prevista inoltre la possibilità di aderire ad un profilo life cycle]. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti sinteticamente nella Nota informativa e, con maggior dettaglio, nel Documento sulla politica di investimento. [eventuale: La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle.]~~

In via generale, si ritiene opportuno limitare il più possibile l'introduzione di puntuali riferimenti ai singoli documenti del Fondo (per. es. Documento sulla politica di investimento, ecc.) facendo rinvio, invece, alla documentazione adottata dal Fondo ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Con la formulazione proposta qualora il fondo preveda un percorso life cycle dovrebbe indicarlo nello statuto: tale indicazione potrebbe escludersi dalle previsioni degli schemi per evitare al fondo di vincolarsi statutariamente.

2. E' ~~inoltre~~ previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. ~~Tale comparto è individuato nella Nota informativa.~~ A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

Manca il riferimento al comparto individuato per i contributi contrattuali (come indicato nella risposta a quesito Covip di giugno 2017); nella presente versione dello schema questa informazione viene riportata all'art. 8 relativo alla contribuzione. Per lasciare inalterato quanto già previsto da molti fondi interessati dalla contribuzione contrattuale e per coerenza con le menzionate indicazioni Covip di giugno 2017 si potrebbe mantenere questo riferimento nel presente articolo.

3. [nel caso in cui il Fondo intenda consentire l'adesione ad una pluralità di comparti] L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie ~~[eventuale: il profilo life cycle ovvero]~~ uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima

---

<sup>2</sup> ~~Qualora, per ragioni organizzative, i fondi di nuova istituzione destinati a lavoratori dipendenti intendano avviare la gestione finanziaria prevedendo un unico comparto, questo, nel caso in cui il Fondo accolga anche conferimenti taciti di TFR, dovrà essere caratterizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.~~

riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

Si ritiene opportuno precisare/confermare che la possibilità di scegliere più comparti sui quali far confluire i versamenti contributivi (futuri) sia un'opzione a sè stante (e quindi non necessariamente collegata/connessa) rispetto alla scelta di riallocare la posizione (maturata) tra i diversi comparti. In altre parole, si chiede di confermare che sia possibile ripartire la posizione individuale già accumulata su più comparti con nuova contribuzione su un unico comparto.

Considerato quanto sopra, si ritiene altresì opportuno eliminare la previsione di cui all'ultimo periodo del comma in argomento (o quanto meno considerarla un'opzione rimessa alla discrezionalità della singola forma pensionistica) affinché sia possibile limitare il versamento contributivo su un unico comparto fermo restando l'eventuale frazionamento della (sola) posizione individuale tempo per tempo maturata.

In ogni caso, trattandosi di disposizioni operative si suggerisce di espungere questa norma dallo statuto.

#### Ovvero

3. [in alternativa, nel caso in cui il Fondo intenda consentire l'adesione ad un solo comparto] L'aderente all'atto dell'adesione sceglie [eventuale: il profilo life cycle ovvero] il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto [in alternativa: verso il profilo life cycle] identificato dal Fondo -e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

~~4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.~~

~~(In alternativa, riportare nello Statuto i singoli comparti caratterizzandoli sulla base del rispettivo profilo di rischio e rendimento. Qualora il fondo accolga conferimenti taciti di TFR, il comparto destinato ad accoglierlo - ovvero l'unico comparto istituito nel caso di gestione monocomparto - dovrà essere caratterizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di fondi multicomparto, per i casi di conferimento tacito del TFR, dovrà essere riconosciuta la facoltà di richiedere il trasferimento ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza; ai lavoratori già iscritti al fondo dovrà essere riconosciuta la facoltà di optare per il trasferimento, in tutto o in parte - se è consentito aderire ad una pluralità di comparti - della propria posizione individuale al comparto garantito. Nel caso in cui il fondo si orienti per questa ipotesi alternativa,~~

~~le relative previsioni statutarie sostituiscono quelle di cui ai precedenti commi 1 e 2, ferme restando le formulazioni di cui ai successivi commi 3 e 4.)~~

Si suggerisce di adottare una formulazione alternativa (come nei precedenti schemi statuari) per i fondi pensione che intendano avere esclusivamente una gestione monocomparto.

## Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) [eventuale] spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente ~~e/o [in alternativa: e del datore di lavoro]~~ ~~[punto eventuale]~~; b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) [eventuale] direttamente a carico dell'aderente ~~e/o [in alternativa: e del datore di lavoro]~~:

i. [eventuale] in cifra fissa ~~[punto eventuale]~~

Ovvero

ii. [in alternativa] in % dei contributi versati comprensivi di ... (es. quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR, contribuzioni volontarie, etc.) ~~[punto eventuale]~~

Ovvero

~~iii. [eventuale, in alternativa] in % della retribuzione (specificare la base di calcolo) [punto eventuale].~~

Lett. iii) Valutare se far salva la disposizione in relazione a categorie caratterizzate da ampie forbici retributive ovvero quando tale indicazione derivi dalle disposizioni contrattuali o delle fonti istitutive che stabiliscano che il costo debba essere parametrato alla retribuzione.

b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del Fondo [o, per i fondi multicomparto: del singolo comparto].

c) Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi ~~[punti eventuali]~~:

c.1) [eventuale] trasferimento ad altra forma pensionistica;

c.2) [eventuale] riscatto della posizione individuale;

c.3) [eventuale] anticipazioni;

c.4) [eventuale] modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;

c.5) [eventuale] riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.

Per quanto concerne la rappresentazione delle spese di cui alla lettera c) del comma 1, considerato che gli importi delle stesse nonché ulteriori informazioni in merito sono riportati/e nella Nota informativa, si propone la seguente semplificazione:

c) [eventuale] spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.

- d) — Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
- e) [eventuale] Spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie ~~[punto eventuale]~~
- f) [eventuale] Spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi [riportare di seguito le singole voci di spesa]

Lettera f): Si suggerisce di rinviare per le singole voci di spesa alla nota informativa. Qualora si scelga di mantenere l’indicazione dei costi in statuto, si suggerisce di precisare espressamente nello schema di statuto la tipologia di costi applicabile alla RITA (una tantum e/o a valere sulla singola rata). Sarebbe utile specificare se i costi di accumulo si applicano anche a chi ha avuto accesso alla RITA in forma totale precisando che in assenza di indicazione esplicita tali costi si intendono assenti (in coerenza con la circolare Covip 4216/2018).

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella Comunicazione periodica.

## PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

### Art. 8 - Contribuzione

Alcuni fondi hanno adottato delle variazioni statutarie specifiche per gestire il Fondo Gas: negli schemi non c’è nessun riferimento a tali adattamenti. Si potrebbe precisare che sono fatte salve le modifiche già introdotte dai Fondi per fattispecie particolari autorizzate da Covip.

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

Si ritiene opportuno ripristinare la formulazione del comma in argomento introdotta dalla Commissione di Vigilanza mediante la Circolare 8 febbraio 2018 n. 888 ovvero:

“Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando”.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), (di seguito definito “Decreto”).

3. [eventuale] Nel caso di adesioni contrattuali di cui all'art. 5, comma ..., la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l'aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR.

Si ritiene opportuno precisare/confermare che, nell'ambito della Nota informativa, occorre riportare esclusivamente la misura della contribuzione in argomento qualora introdotta da fonti di primo o secondo livello (in quanto misura avente rilevanza per una platea significativa di aderenti). Contrariamente, nel caso di contributi contrattuali introdotti autonomamente da altre fonti (in particolare, accordi collettivi aziendali), si ritiene opportuno – tenuto anche conto delle difficoltà operative concernenti il tempestivo aggiornamento e deposito della Nota informativa – prevedere ulteriori strumenti di disclosure a favore degli aderenti (per esempio, comunicazione ad hoc inserita nella welcome letter, rinvio all'area riservata del sito internet, ecc.).

Inoltre, qualora sia ammissibile l'adesione "contrattuale" anche in relazione al versamento di contributi di welfare/conversione del premio di produzione (cfr. commento art. 1 del presente Schema di Statuto), si ritiene che in relazione alla suddetta fattispecie contributiva non sia necessario fornire informazioni circa la relativa misura in quanto si tratta di un ammontare differente per ciascun lavoratore interessato; ammontare che peraltro il lavoratore già conosce o che comunque può conoscere agevolmente dal datore di lavoro. La welcome letter potrebbe quindi fare riferimento ad ulteriori informazioni da richiedere al datore di lavoro.

Sarebbe preferibile lasciare l'indicazione relativa al comparto di investimento relativo ai contributi contrattuali nell'ambito dell'articolo relativo alle scelte di investimento come già fanno i fondi interessati in coerenza con la risposta a quesito di giugno 2017.

4. [eventuale, nel caso di fondi pensione negoziali territoriali] Per i lavoratori dipendenti che, successivamente all'adesione, siano destinatari dei contributi che affluiscono al Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 171, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. contributi aggiuntivi), tali contributi, salvo diversa scelta dell'aderente, si aggiungono al versamento dei contributi ordinari già in essere.

3.5. Ferme restando le ~~predette~~ misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4.6. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

[in alternativa, nel caso in cui le fonti istitutive prevedano la possibilità di destinare anche una quota del TFR] E' prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

Sarebbe preferibile adottare una formulazione unica, rinviando alla Nota Informativa per la percentuale di TFR maturando destinabile a previdenza complementare in alternativa al 100%

5.7. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di

lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

Valutare l'opportunità di introdurre una precisazione per quanto concerne il versamento del contributo contrattuale, ovvero:

L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro [eventuale: ad eccezione del versamento del contributo di cui al precedente articolo 1, comma 2], salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

~~6.8.~~ In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

Valutare l'opportunità di introdurre una precisazione per quanto concerne il versamento del contributo contrattuale, ovvero:

In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro [eventuale: ad eccezione del versamento del contributo di cui al precedente articolo 1, comma 2], fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

~~7.9.~~ [eventuale] La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

~~8.10.~~ L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età ~~pensionabile~~ prevista ~~dal~~ nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Si suggerisce di mantenere la vecchia formulazione.

~~9.11.~~ In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione [valutare la possibilità di inserire la suddetta regolamentazione nell'ambito dello Statuto]. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

## Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettere ..., e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

#### Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un

anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

3-8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

4-9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5-10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6-11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7-12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

#### Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota

di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

#### Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. ~~Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;~~

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto [eventuale: ovvero riscattare parzialmente la posizione individuale nella misura del ... . Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [in alternativa: per non più di ... volte] in relazione a uno stesso rapporto di lavoro];

In coerenza con gli Orientamenti Covip del marzo 2012 dovrebbe ammettersi la possibilità di riscattare "fino all'intera posizione" o in alternativa "nella misura del", anziché come proposto nello schema in consultazione solo "nella misura del".

e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

La norma dell'art.14 comma 2 lett.c bis d.lgs 252/2005 precisa che tali adempimenti devono essere posti in essere in base alle istruzioni di vigilanza Covip; valutare se ridurre l'onere precisando che tale informazione avvenga per posizioni non alimentate dal solo contributo contrattuale, aperte da un determinato periodo di tempo e magari con modalità telematiche semplificate.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata ~~dagli eredi ovvero dai diversi~~ beneficiari ~~dallo stesso~~ designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro non oltre il termine massimo di sei mesi... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative del Fondo per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. ~~L'~~importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

Si suggerisce di ripristinare la formulazione precedente, rinviando alla documentazione interna del fondo per eventuali termini più stringenti, al fine di evitare che una eventuale variazione del termine debba necessariamente comportare una revisione dello Statuto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

[nel caso di adesioni contrattuali disciplinare in un apposito comma, coerentemente con le previsioni della fonte istitutiva o della normativa di riferimento, la destinazione del contributo contrattuale in caso di trasferimento volontario della posizione individuale ad altra forma pensionistica. La formulazione del comma dovrà comunque consentire il trasferimento del contributo contrattuale per la ricongiunzione alla posizione aperta presso il fondo pensione territoriale al quale il lavoratore abbia aderito]

## Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative del Fondo per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di anticipazione è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione.

Sarebbe preferibile che il termine sia indicato nel documento sulle anticipazioni, come di fatto già avviene, al fine di evitare che una eventuale variazione del termine debba necessariamente comportare una revisione dello Statuto.

#### Art. 13-bis - Prestazioni accessorie [eventuale]

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità, premorienza [eventuale: e non autosufficienza] [~~eventualmente aggiungere~~ nel caso in cui le prestazioni accessorie siano introdotte dalle fonti: secondo le previsioni delle fonti istitutive].
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.  

~~1. Ovvero~~
2. [in alternativa] L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.
3. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

## PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

### A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO <sup>3</sup>

#### Art. 14 - Organi del Fondo

1. \_\_ Sono organi del Fondo: ...

Per uniformità del sistema, si propone di introdurre un elenco tassativo minimo di Organi che tutti i fondi pensione negoziali devono avere: Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci.

#### Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da .... componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali ... in rappresentanza dei lavoratori, .... in rappresentanza delle imprese [nel caso in cui sia prevista l'associazione delle imprese/committenti], eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto ~~e che costituisce parte integrante~~ delle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino a tutti gli aderenti la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive [~~ovvero,~~ in alternativa: del presente Statuto].

La norma non ha valore precettivo verso le parti istitutive, quando il regolamento elettorale è dalle stesse predisposto.

Quando il regolamento elettorale è parte integrante dello statuto, si ritiene opportuno approfondire il concetto di "assicurare a tutti gli aderenti la possibilità di prendere parte all'elettorato", valutando/confermando, in particolare eventuali limitazioni (di età – es. voto limitato ai lavoratori maggiorenni – relative ai pensionati o agli aderenti che abbiano perso i requisiti di partecipazione) e/o clausole di sbarramento ai fini della presentazione delle liste (per es. facoltà di iniziativa a candidare da parte di gruppi di associati che raggiungano la consistenza di almeno una determinata % dei lavoratori associati).

Per quanto riguarda l'equilibrio tra i generi, sarebbe opportuno un preventivo e ponderato intervento del Legislatore affinché detto equilibrio sia garantito in maniera uniforme da parte di tutti gli operatori di settore.

2. I Delegati restano in carica ... anni e sono rieleggibili.

3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

#### Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

---

<sup>3</sup> Nel rispetto della struttura prevista sono possibili diverse formulazioni in coerenza con le disposizioni statutarie vigenti.

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria: [indicare le competenze rimesse all'organo assembleare sulla base delle disposizioni di cui agli artt. ~~1001~~ 20 e ss. del Codice Civile, comprendendo fra queste, se prevista, anche l'eventuale attribuzione della funzione di ~~controllo contabile~~ revisione legale dei conti a soggetti esterni - revisore legale dei conti contabile o società di revisione iscritti nel registro ~~istituito presso il tenuto dal~~ Ministero dell'~~a giustizia economia e delle finanze~~ - nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti].
3. L'Assemblea in seduta straordinaria: [indicare le competenze rimesse all'organo assembleare sulla base delle disposizioni di cui agli artt. ~~1001~~ 21 e ss. del Codice Civile]

#### Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione .....
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da ... componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita.... e delibera.....
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di ... [almeno i tre quarti dei Delegati] e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di ... [almeno tre quarti dei Delegati].
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

**Si suggerisce di consentire espressamente un maggior numero di deleghe.**

7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da ... ed è sottoscritto ...
8. [eventuale] Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

#### Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da ... componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti [~~ovvero~~ in alternativa: nominati] in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità: ...
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

Si suggerisce di prevedere una disposizione transitoria che possa far entrare la norma a regime dal secondo rinnovo successivo all'entrata in vigore dei nuovi schemi di statuto, al fine di evitare difficoltà applicative.

45. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

56. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di .... [fino ad un massimo di tre] mandati consecutivi<sup>4</sup>.

Si suggerisce di consentire un numero maggiore di esercizi consecutivi, se adeguatamente motivato in relazione alle caratteristiche del fondo.

#### Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, ... [è escluso il sistema della cooptazione]
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

---

<sup>4</sup> ~~Gli amministratori che esauriscano i mandati previsti nei vigenti Statuti nell'arco del 2007, in fase di prima applicazione del presente schema, potranno essere rieletti per un ulteriore mandato.~~

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a ... riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

[~~indicare le competenze e le prerogative del Consiglio necessarie alla realizzazione dell'attività di amministrazione del Fondo, con particolare riguardo: alle funzioni previste dal Decreto, artt. 6 e 7, conformemente agli artt. da 4-bis a 5-nonies e agli artt. 6 e 7, del Decreto e alle Direttive generali adottate dalla COVIP, prevedendo che lo stesso:~~

- ~~definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;~~
- ~~definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;~~
- ~~definisce la politica di remunerazione;~~
- ~~definisce la politica di esternalizzazione;~~
- ~~definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;~~
- ~~definisce il piano d'emergenza;~~
- ~~effettua la valutazione interna del rischio;~~
- ~~alla individuazione delle linee di indirizzo della gestione, alla relativa politica di investimento e alla loro eventuale variazione –coordinandole con le eventuali competenze attribuite all'Assemblea;~~
- ~~definisce alle competenze di carattere contabile e di rendicontazione;~~
- ~~definizione definisce dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio;~~
- ~~effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione; - nomina il Direttore generale.~~

Si ritiene opportuno limitare il più possibile l'introduzione di puntuali riferimenti ai singoli documenti del Fondo (per. es. Documento sulla politica di investimento, ecc.) facendo rinvio, invece, alla documentazione adottata dal Fondo ai sensi della normativa tempo per tempo vigente

Sono inoltre indicate le competenze del Consiglio relative all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative.

~~-all'obbligo di riferire alla COVIP, Prevedere infine che il Consiglio di amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.]~~

Si suggerisce di specificare meglio, eventualmente rinviando ad un apposito provvedimento Covip i casi nei quali ricorre l'obbligo di comunicazione all'Autorità.

#### Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente ...
2. Il Consiglio si riunisce almeno ...
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito ...
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale ...
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto, ~~si applicano~~ le disposizioni di cui agli artt. ~~icoli~~ 2391, ~~1° comma,~~ 2392, 2393, 2394, 2394bis, 2395 ~~e 2396 e 2629 bis~~ del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. L'organo di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

#### Art. 22 - Presidente

Per completezza, si ritiene opportuno integrare la rubrica dell'articolo menzionando anche il Vice Presidente.

#### Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

Consentire espressamente che la regola dell'alternanza possa essere derogata sulla base di prassi pregresse o di indicazioni delle parti istitutive.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:

[indicare le competenze, prevedendo esplicitamente i compiti in materia di trasmissione alla COVIP di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate]

4. In caso di impedimento del Presidente, ...

~~Art. 23 – Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo~~

- ~~1. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.~~
- ~~2. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.~~
- ~~3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.~~
- ~~4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.~~
- ~~5. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.~~
- ~~6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo:
  - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
  - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
  - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
  - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
  - .....~~
- ~~7. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.~~

#### Art. 24~~3~~ - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da ... componenti effettivi e ... supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità ...
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti ~~di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti previsti~~ dalla normativa vigente.
4. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

Si suggerisce di prevedere una disposizione transitoria che possa far entrare la norma a regime dal secondo rinnovo successivo all'entrata in vigore dei nuovi schemi di statuto, al fine di evitare difficoltà applicative

4.5. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5.6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di ...[massimo 4] mandati consecutivi.

6.7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

7.8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

89. L'Assemblea nomina il Presidente [in alternativa: Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente].

Art. 254 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di ~~controllo contabile~~ revisione legale dei conti [in alternativa, nell'ipotesi in cui detta funzione è attribuita ... (se non attribuita a soggetto esterno: La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere].

3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, ~~ultimo comma 4, del~~ Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Si suggerisce di specificare meglio, eventualmente rinviando ad un apposito provvedimento Covip i casi nei quali ricorre l'obbligo di comunicazione all'Autorità.

Art. 265 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ...

2. Le convocazioni sono fatte ...
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.
9. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. ~~2403~~ 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

#### Art. 26 - Direttore generale

1. Il ~~Responsabile del Fondo~~ / Direttore generale ~~responsabile del Fondo~~ è nominato dal Consiglio di amministrazione [eventuale: L'incarico è affidato a un componente dell'organo di amministrazione].

Si suggerisce di non richiedere la formalizzazione in Statuto dell'assegnazione dell'incarico di Direttore generale a un componente dell'organo di amministrazione, limitandosi a prevedere tale possibilità.

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

23. Il ~~Responsabile del Fondo~~ / Direttore generale ~~responsabile del Fondo~~ deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

34. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

~~4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.~~

~~5. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.~~

Si suggerisce di mantenere l'indicazione che il Direttore generale riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività.

Spetta in particolare al Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo:

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;

.....

75. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo, in caso di inerzia del Consiglio di amministrazione del Fondo, ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di le vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

L'obbligo di segnalazione a Covip in caso di inerzia non è previsto dalla legge ed è già presente in capo alle funzioni fondamentali ed al Collegio sindacale. Si suggerisce di eliminare questo obbligo in capo al Direttore generale, che si trova strutturalmente in posizione di subalternità rispetto al CdA e privo delle tutele contro azioni ritorsive, che invece caratterizzano le funzioni fondamentali.

Si rende necessario un chiarimento da parte della Commissione di Vigilanza volto a precisare quanto già evidenziato dalla stessa circa il ruolo del Direttore Generale. Infatti, posto che quest'ultimo deve continuare a "provvedere all'invio alla COVIP dei dati e notizie che le disposizioni attualmente prevedono siano trasmesse dal responsabile" (cfr. schema di direttive), sarebbe opportuno precisare se e come sia eventualmente necessario "ricollocare" (presso lo stesso Direttore e/o altre unità/funzioni ("di controllo") i compiti fino ad oggi svolti dal Responsabile (cfr., in particolare, quanto menzionato dagli attuali schemi di statuto in materia di rispetto dei limiti di investimento, vigilanza sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti).

#### Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna [eventuale: e alla funzione attuariale].
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi [eventuale: e il titolare della funzione attuariale] comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all'organo di amministrazione [in alternativa: al Direttore generale] che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce all'organo di amministrazione.

## B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. ~~278~~ - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti ~~.....~~ (eventuale) previsti dalla normativa vigente.

Si suggerisce di riprendere la formulazione di cui alla Circolare Covip del 24 gennaio 2018, Prot. 431.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche ~~di~~ di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. ~~289~~ - ~~Banca depositaria~~ Depositario

1. ~~Tutte~~ Il Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico ~~“banca depositaria”~~ “depositario”, soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, di seguito “depositario”, ~~sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.~~
2. [eventuale] Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositarioa.
3. Per la scelta del la banca depositarioa il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del la banca depositarioa riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della stessa informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositarioa.

6. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del Fondo depositate presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. ~~29~~30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
2. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa vigente.

Art. ~~30~~1 - Gestione amministrativa

1. ~~Al~~ Fondo ~~spetta curare ogni attività inerente~~ la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
  - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con ~~il~~ ~~la banca~~ depositario;
  - b) la tenuta della contabilità;
  - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
  - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
  - e) la gestione delle prestazioni;
  - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
  - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni ~~periodiche~~ agli aderenti e ai beneficiari; h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. ~~Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate~~ Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. ~~31~~2 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, ~~e~~ il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. ~~323~~ - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione generale sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di quella del revisore revisione legale. o della società incaricata del controllo contabile. [nel caso in cui il controllo contabile revisione legale dei conti sia affidato al Collegio dei Sindaci, lo Statuto potrà prevedere il giudizio di un revisore esterno].
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori sulla gestione, e la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale del revisore o della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione. [eventuale: Qualora il controllo contabile revisione legale dei conti sia affidato al Collegio dei Sindaci e lo Statuto preveda il giudizio di un revisore esterno, dovrà essere è previsto anche il deposito del suddetto giudizio.]
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici.

## PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. ~~334~~ - Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto della Sezione I – “Informazioni chiave per l'aderente” della Nota informativa, del documento “La mia pensione complementare” versione standardizzata e dell'altrulteriore documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

Si ritiene opportuno limitare il più possibile l'introduzione di puntuali riferimenti ai singoli documenti del Fondo facendo rinvio, invece, alla documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, in nei Patronati, nei Centri di assistenza fiscale (CAF) nonché e negli spazi che ospitano momenti

istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso il sito web del Fondo, secondo quanto indicato nella Nota informativa.

Si suggerisce di precisare nella relazione di accompagnamento agli schemi che, pur essendo tutte le modalità di adesione indicate in statuto, l'elenco è meramente esemplificativo ed il fondo potrà valutare quali attivare in concreto, dandone indicazione nella Nota informativa.

6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per un anno. In tali casi, il Fondo comunica all'aderente, almeno 60 giorni prima del decorso dell'anno, che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento prima del decorso del suddetto termine.

Non è chiaro il significato di "posizione priva di consistenza". Significa con saldo zero o con saldo inferiore a una certa soglia considerata irrilevante (es. 100 euro o inferiore ai costi applicati)? L'automatismo comunque potrebbe risultare inopportuno potendosi riscontrare ipotesi di omissioni contributive. Inoltre, per gli iscritti contrattuali è altamente probabile che si verificano casi di posizioni poco rilevanti soggette a contribuzione intermittente, e quindi con saldo molto esiguo. Alla luce di queste considerazioni, sarebbe preferibile che la disposizione sia attivabile discrezionalmente dal fondo, come previsto nello schema di regolamento dei fondi pensione aperti.

#### Art. 345 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto ~~del Fondo~~, la Nota informativa, il bilancio e le relative relazioni e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito ~~internet-web~~ del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto In conformità dalle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Si suggerisce di riformulare l'articolo come segue "Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari, direttamente o tramite la compagnia, le informazioni relative alle posizioni individuali maturate".

#### Art. 356 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

Art. 356-bis - Clausola compromissoria [eventuale]

[Se previste clausole arbitrali, queste dovranno riportare:

- numero e modalità di nomina dei componenti il collegio arbitrale, disciplinando anche il caso di inerzia di una delle parti;
- ambito delle materie compromettibili in arbitri da limitare a quello delle controversie derivanti dal rapporto associativo;
- natura dell'arbitrato (rituale/irritale);
- natura del lodo che dovrà essere assunto secondo diritto.]

## PARTE VI – NORME FINALI

### Art. 367 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

### Art. 378 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

### Art. 389 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

## FONDI PENSIONE APERTI

Fondi pensione istituiti in forma di patrimonio  
separato da banche, compagnie di assicurazione,  
s.g.r. e s.i.m.

(art.12 del ~~decreto~~Decreto legislativo lgs. 5 dicembre 2005, n.252)

# SCHEMA DI REGOLAMENTO

Deliberato dalla COVIP il ....

## SCHEMA DI REGOLAMENTO

### INDICE

#### PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività

Art. 3 - Scopo

## PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Art. 5 - Destinatari

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Gestione degli investimenti

Art. 8 - Spese

## PARTE III – CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI

Art. 9 - Contribuzione

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche

Art. 12 - Erogazione della rendita

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 14 - Anticipazioni

Art. ~~154~~bis - Prestazioni assicurative accessorie [eventuale]

## PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. ~~16~~15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

Art. 16 - Sistema di governo

Art. 17 - ~~Banca d~~Depositario~~o~~

Art. 18 - Responsabile

Art. 19 - Organismo di ~~sorveglianza-rappresentanza~~ [articolo non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva]

Art. ~~20~~ - Conflitti di interesse

Art. 21 - Scritture

contabili

## PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 22 - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa

Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 24 - Comunicazioni e reclami

## PARTE VI – NORME FINALI

Art. 25 - Modifiche del Regolamento

Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo Art. 27 - Cessione del Fondo

Art. 28 - Operazioni di fusione

Art. ~~28~~29 - Rinvio

Allegati:

Allegato n.1 Disposizioni in materia di Responsabile

~~Allegato n.2 Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza~~

Allegato n.32 Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

Allegato n.43 Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie [eventuale]

## PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

### Art. 1 - Denominazione

1. Il “...” [la denominazione deve contenere l’indicazione “Fondo pensione aperto”], di seguito definito “Fondo”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), (di seguito definito “Decreto”).

### Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell’attività

~~1. — Il Fondo è stato istituito dalla “banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.” [in alternativa, se il soggetto che ha istituito il Fondo è diverso: dalla “...”], giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d’intesa con la Banca d’Italia/CONSOB/IVASS, con provvedimento del .... (1); con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.~~

~~2. — [eventuale] La “...”, di seguito definita “banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.”, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal ... [se il soggetto che esercita l’attività del Fondo è diverso da quello che lo ha istituito, ed è stato specificamente autorizzato da COVIP: giusta autorizzazione rilasciata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito “COVIP”, d’intesa con la Banca d’Italia/CONSOB/IVASS (1), con provvedimento del ...].~~

~~[Il soggetto che esercita l’attività di gestione del Fondo può non coincidere con il soggetto che lo ha istituito esclusivamente nei casi in cui il Fondo sia stato trasferito (a seguito di operazioni di fusioni societarie, di cessioni di rami d’azienda, di cessioni ad altro titolo); in tali casi, indicare nel comma 1 la denominazione completa del soggetto che esercita attualmente l’attività del~~

~~Fondo e l'eventuale provvedimento COVIP di autorizzazione e specificare, nel comma 2, la denominazione del soggetto istitutore e il relativo provvedimento COVIP di autorizzazione]~~

[nel caso in cui il soggetto che esercita l'attività di gestione del Fondo sia il medesimo che lo ha istituito]

1. Il Fondo è stato istituito dalla società "...", di seguito "banca/impresa/s.g.r./s.i.m.", giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del ... ; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.

2. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m., esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dalla medesima data.

[in alternativa, nel caso in cui il soggetto che esercita l'attività di gestione del Fondo è diverso da quello che lo ha istituito]

1. Il Fondo è stato istituito dalla società "...", giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.

2. La società "...", di seguito "banca/impresa/s.g.r./s.i.m.", esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dal ..., giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del ... .

3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

4. L'attività relativa al Fondo è svolta in ... [indicare il Comune], presso la sede della banca/~~compagnia~~impresa/ s.g.r./s.i.m.

### Art.3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare.

## PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

### Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### Art. 5 - Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.

2. Ai sensi dell'art. ~~10~~ ~~8~~, comma 7, del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando. ~~Ovvero~~

[in alternativa, nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni su base collettiva, ~~la disposizione dell'Art.5 è la seguente:~~]

1. L'adesione al Fondo è volontaria. Il Fondo è riservato ai destinatari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo su base collettiva. È consentita l'adesione anche ai soggetti fiscalmente a carico degli aderenti.

2. Ai sensi dell'art. ~~10~~ ~~8~~, comma 7, del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

3. [eventuale] La partecipazione in modo individuale è consentita agli aderenti su base collettiva che perdono i requisiti ~~per la di~~ partecipazione in tale forma ~~oppure e~~ che decidono la prosecuzione della contribuzione al Fondo ai sensi dell'art. 9 ~~(comma eventuale)~~. ~~Ovvero~~

[in alternativa, nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni ~~in modo~~ individuali, ~~la disposizione dell'Art.5 è la seguente:~~]

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

[in ogni caso, prevedere che non possono aderire al Fondo, salvo il caso di lavoratori dipendenti che aderiscono su base collettiva, i titolari di pensione di vecchiaia e, in generale, coloro ai quali manchi meno di un anno al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia]

Non è chiaro se, per i fondi riservati alle sole adesioni individuali, sia necessario inserire altre previsioni dopo il comma 1. In caso affermativo, si suggerisce di indicare una formulazione standard. Può essere opportuno precisare, come indicato nella sezione FAQ del sito Covip, che il pensionato che lavora comunque può aderire, eventualmente precisando che debba trattarsi di una prestazione lavorativa non occasionale.

È opportuno valutare se il fondo pensione aperto possa essere destinatario di adesioni contrattuali.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato ~~in~~ nei seguenti ~~n. ....~~ comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta~~e come di seguito specificati:~~

~~AAA~~

[indicare la denominazione dei comparti; qualora la denominazione sia volta a richiamare alcuni elementi della politica di investimento, essa deve risultare coerente con la politica stessa]

~~BBB~~

~~CCC~~

~~DDD. Questo comparto è [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva, indicare il comparto garantito destinato ad accogliere il] conferimento tacito del TFR. Tale comparto andrà riportato nella Nota informativa.] [precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali].~~

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; ~~i.~~ In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione salvo diversa disposizione dell'aderente. [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva: il limite del periodo di permanenza minimo- Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente] [precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali].

Ovvero

[in alternativa, nel caso in cui non si intenda consentire la possibilità di scegliere ripartire la posizione individuale tra più comparti]

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto. [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva: Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente] [precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali].

3. [eventuale] L'aderente può optare per uno dei seguenti profili di investimento, caratterizzato da combinazioni di comparti predefiniti dalla banca/compagnia impresa/s.g.r./s.i.m.: ~~[comma eventuale]~~

~~XXX: ...~~

[specificare la denominazione, la composizione in termini percentuali delle combinazioni e il profilo dell'aderente al quale si ritiene possa essere destinata la singola combinazione]

~~YYY: ...~~

~~ZZZ: ...~~

~~...~~

~~[è possibile prevedere anche il passaggio automatico tra comparti o combinazioni di comparti in funzione dell'età (life cycle): descriverne sinteticamente le modalità] [eventuale: E' prevista inoltre la possibilità di aderire ad un profilo life cycle.]~~

## Art. 7 - Gestione degli investimenti

1. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

~~2. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.~~

~~3~~2. Ferma restando la responsabilità della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m., essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4~~1~~ del Decreto previsti dalla normativa vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione (<sup>5</sup>).

~~4~~3. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.

~~5~~4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

~~AAA: ...~~

[fornire una descrizione sintetica della politica di investimento, che permetta di caratterizzare stabilmente i comparti in una prospettiva di lungo periodo, coerentemente con la finalità previdenziale dell'investimento];

~~BBB: ...~~

~~CCC: ...~~

~~DDD: ...~~

~~D~~definire, inoltre, la politica di investimento del comparto destinato al conferimento tacito del TFR, nel rispetto della previsione normativa che richiede la garanzia di restituzione del capitale e l' idoneità a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale. Nella descrizione della garanzia, in questo e negli altri comparti che eventualmente prevedano forme di garanzia di risultato, inserire le indicazioni che seguono]

L'adesione al comparto denominato "... " attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

---

<sup>5</sup> Il contratto di delega deve prevedere che la banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. e il Responsabile del Fondo debbano poter verificare le procedure adottate dal soggetto delegato per l'esecuzione del contratto e le operazioni poste in essere per conto del Fondo.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

### Ovvero

[in alternativa, nel caso in cui siano previste garanzie ulteriori rispetto alla conservazione del capitale]

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del ...% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- ☐ esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art.11;
- ☐ riscatto per decesso;
- ☐ riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- ☐ [nel caso di comparti garantiti che siano destinati ad accogliere il conferimento tacito del TFR] riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi ~~[caso non richiesto per i comparti garantiti che non siano destinati al conferimento tacito del TFR].~~
- ☐ ~~...[scadenza temporale, eventuale] ...~~

~~6-~~In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m.

~~75.~~ La ~~Nota informativa contiene la descrizione della~~ politica di investimento effettivamente relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti sinteticamente nella Nota informativa e, con maggior dettaglio, nel Documento sulla politica di investimento dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività. [nel caso in cui sia prevista la possibilità di aderire a un life cycle: La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle.]

## Art. 8 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) [eventuale] spese da sostenere all'atto dell'adesione: una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro.... ~~[(punto eventuale)]~~
- b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) [eventuale] direttamente a carico dell'aderente: una commissione pari a ... euro, applicata annualmente ~~[(punto eventuale)]~~

Ovvero

b.1) [in alternativa] direttamente a carico dell'aderente: una commissione pari al ...% dei contributi di volta in volta versati, comprensivi di ... [contribuzione a carico dell'aderente/contribuzione a carico del datore di lavoro/TFR/contribuzioni volontarie, ecc.] ~~[(punto eventuale)]~~

b.2) indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:

i) una commissione di gestione pari al ... % del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza ...

ii) [eventuale] una commissione di incentivo ... ~~(punto eventuale)~~

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile ~~e dell'Organismo di sorveglianza~~, salva diversa decisione della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP ~~in apposite istruzioni di carattere generale~~.

c) spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: ~~(punti eventuali)~~

c.1) [eventuale] ... euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 13;

c.2) [eventuale] ... euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 13;

c.3) [eventuale] ... euro in caso di anticipazioni, ai sensi dell'art. 14;

c.4) [eventuale] ... euro per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti, ai sensi del comma 2 dell'art. 6;

c.5) [eventuale] ... euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto, ai sensi del comma 2 dell'art.

6;

d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'Allegato n. 3.

e) [eventuale] spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie, quali riportate nell'Allegato n. 4 ~~(punto eventuale)~~;

f) [eventuale] spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi [riportare di seguito le singole voci di spesa].

si suggerisce di precisare espressamente nello schema di statuto la tipologia di costi applicabile alla RITA (una tantum e/o a valere sulla singola rata). Sarebbe utile specificare se i costi di accumulo si applicano anche a chi ha avuto accesso alla Rita in forma totale precisando che in assenza di indicazione esplicita tali costi si intendono assenti (in coerenza con la circolare Covip 4216/2018).

2. [eventuale] L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti (~~[comma eventuale]~~).

Atteso che il convenzionamento non si basa su previsioni normative, si suggerisce di ampliarne i casi eliminando le parole "con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti".

3. Sono a carico della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

4. Nella redazione della Nota informativa la banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

---

## PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

### Art. 9 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva] I lavoratori ~~[nel caso di fondo pensione aperto sia alle adesioni su base collettiva che a quelle individuali, aggiungere: che aderiscono su base collettiva]~~ fissano ~~le caratteristiche della~~ la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità ~~eventualmente~~ stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali ~~[comma non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali]~~.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. [eventuale: Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale in misura integrale o parziale ove previsto sulla base delle previsioni contenute negli dagli accordi collettivi.] Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, ~~anche aziendali,~~ di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva] I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, anche aziendali, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo ~~[comma non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali]~~.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. [eventuale] La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
8. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista ~~dal~~ nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

**Si suggerisce di mantenere la vecchia formulazione.**

### Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 78, comma 1, lett. ere ..., [nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie: e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate]. Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La banca/~~compagnia~~impresa/~~società di gestione~~/s.g.r./s.i.m determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

#### Art. 11 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti dell'età anagrafica prevista per l'accesso alle prestazioni per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, ~~in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.~~

5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.

9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

~~5-10.~~ L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'~~art.icolo~~ art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

~~6-11.~~ L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

~~7-12.~~ Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

~~8-13.~~ L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 13, commi 6 e 7.

#### Art. 12 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. [eventuale] L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate: ~~(comma eventuale)~~

☐ [eventuale] una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata [~~ovvero~~ in alternativa: alle persone da lui designate];

☐ [eventuale] una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi ... anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata [~~ovvero~~ in alternativa: alle persone da lui designate]. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;

[al fine di evitare elusioni alle restrizioni previste dal Decreto con riferimento all'erogazione della prestazione in capitale, tale rendita è strutturata in modo che l'importo della rata di rendita vitalizia non sia inferiore a quello della rendita certa]

☐ [eventuale] una rendita vitalizia differita: detta rendita è corrisposta all'aderente all'epoca stabilita [~~ovvero~~ in alternativa: al raggiungimento di una certa età] successiva all'esercizio del diritto alla prestazione.

3. Nell'Allegato n. 3-2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione ~~e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP~~; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 3-2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

#### Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48

mesi. ~~Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 2 dell'Art.11;~~

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto, ~~[eventuale: ovvero riscattare parzialmente la posizione individuale nella misura del ... Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [in alternativa: per non più di ... volte] nel periodo di partecipazione al Fondo] ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione, al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva (comma eventuale, e comunque non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali).~~

In coerenza con gli Orientamenti Covip del marzo 2012 dovrebbe ammettersi la possibilità di riscattare "fino all'intera posizione" o in alternativa "nella misura del", anziché come proposto nello schema in consultazione solo "nella misura del".

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

La norma dell'art.14 comma 2 lett.c bis d.lgs 252/2005 precisa che tali adempimenti devono essere posti in essere in base alle istruzioni di vigilanza Covip; valutare se ridurre l'onere precisando che tale informazione avvenga per posizioni non alimentate dal solo contributo contrattuale, aperte da un determinato periodo di tempo e magari con modalità telematiche semplificate.

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la posizione individuale è riscattata dai ~~dagli eredi ovvero dai diversi~~ beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero dagli eredi, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo. [~~Ovvero~~ in alternativa, in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali:

In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente]-

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m., accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque ~~entro non oltre~~ il termine massimo di sei mesi ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui è stata verificata la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

Vedi commento a schema di Statuto.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

#### Art. 14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del ~~d~~Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche

complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative connesse all'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di anticipazione è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione.

Vedi commento a schema di Statuto.

Art. ~~15-14~~-bis - Prestazioni assicurative accessorie [eventuale]

1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni ... [esplicitare le eventuali prestazioni accessorie relative ai casi di invalidità, premorienza e non autosufficienza]
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'Allegato n. ~~4-3~~ al presente Regolamento. \_\_\_\_\_

## PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. ~~16-15~~ - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m., sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m.
4. La banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti.
5. ~~[eventuale]~~ Ferma restando la responsabilità della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi ~~[comma eventuale]~~.
6. La banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote [eventuale: o in differenti classi di quote].

### Art. 16 - Sistema di governo

1. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexties, 5-septies, 5-octies e 5-nonies in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

### Art. 17 - ~~Banca depositaria~~ Depositario

1. ~~La custodia-Il deposito del~~ patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, di seguito "depositario". ~~affidata alla banca ..., di seguito "banca depositaria", con sede in ...~~ [indicare il Comune].

2. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. può revocare in ogni momento l'incarico alla ~~depositario-banca depositaria~~ la il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di ... <sup>(6)</sup>; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
- la banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. non abbia stipulato un nuovo contratto con altro ~~depositario~~o banca, in possesso dei requisiti di legge;
  - ~~la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;~~
  - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo~~o banca~~depositario.
3. ~~[eventuale] Ferma restando la responsabilità della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato, il~~ calcolo del valore della quota può essere delegato alla ~~banca depositaria~~ depositario (comma eventuale), ferma restando la responsabilità della banca/impresa/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato.
4. Le funzioni di ~~banca depositaria~~depositario sono regolate dalla normativa vigente.
5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

---

<sup>6</sup> Il preavviso non può essere inferiore a sei mesi.

6. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del Fondo depositate presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

#### Art. 18 - Responsabile

1. La banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

#### Art. 19 - Organismo di ~~sorveglianza-rappresentanza~~ [articolo non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni su base collettiva]

1. È istituito un Organismo di ~~sorveglianza~~rappresentanza, ai sensi dell'art. 5, comma 4-5 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, e il funzionamento ~~e la responsabilità~~ dell'Organismo di rappresentanza sono riportate in un nell'Allegato n. 2 apposito documento denominato "Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza" redatto secondo i principi indicati dalla COVIP.

#### Art. 20 - Conflitti di interesse

1. ~~La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa vigente.~~

#### Art. 21 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La banca/~~compagniaimpresa~~/~~società di gestione~~/s.g.r./s.i.m conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

## PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 22 - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa

1. L'adesione è preceduta dalla consegna della Sezione I – “Informazione chiave per l'aderente” – della Nota informativa, del documento “La mia pensione complementare” del Regolamento, e dei relativi allegati, e dell'ulteriore a documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. 2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.

4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 26.

5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

6. L'aderente è tenuto ad effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la

propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

7. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

#### Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento ~~del Fondo~~ e relativi allegati, la Nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, ~~il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e le~~ “Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza” nonché tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet web della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m., in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle rendite erogate, secondo quanto previsto in conformità dalle disposizioni della COVIP, il fondo mette a disposizione viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

#### Art. 24 - Comunicazioni e reclami

1. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

---

## PARTE VI – NORME FINALI

### Art. 25 - Modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 26.

### Art. 26- Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento. ~~o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.~~
2. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

### Art. 27 - Cessione del Fondo

1. Qualora la banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 26 e con le modalità ivi previste.

### Art. 28 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima banca/impresa/s.g.r./s.i.m., il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.

### Art. ~~28~~29 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

---

## ALLEGATO N.1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

### Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrativazione della di "...", di seguito definita "banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m." che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

### Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti ~~di onorabilità e professionalità~~ per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, ~~nonché le cause di incompatibilità~~, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
  - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. o società da questa controllate o che la controllano; b) l'incarico di amministratore della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m.;
  - ~~e) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.~~

### Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti ~~di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità~~ comportano la decadenza dall'incarico.

### Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrativazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa vigente, fermo restando che 2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m.

#### Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m., riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m., di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui ~~al successivo~~ all'art. 6. La banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrativa ~~zione~~ e di quello di controllo della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m., per tutte le materie inerenti al Fondo.

#### Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo. ~~nell'esclusivo interesse degli aderenti.~~
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m., organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
  - a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
    - i) ~~la~~ politica ~~che~~ di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e ~~;~~ che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento; ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
  - b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
    - i) la separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti;
    - ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
  - c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto; ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate; iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari; iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti-reclami nonché il trattamento riservato ai singoli esposti-reclami;
- v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni a soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie di invalidità e premorienza-[eventuale: e di non autosufficienza].

4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti indicando gli interventi correttivi da adottare.

#### Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

- a) predisporre annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie-irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. nonché all'Organismo di sorveglianza rappresentanza per quanto di rispettiva competenza;
- b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. e verso i singoli aderenti e beneficiari del ~~al~~ Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del Codice Civile.

## ~~ALLEGATO N.2~~

### ~~DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA~~

#### ~~Art.1— Ambito di applicazione~~

~~1.— Le presenti disposizioni disciplinano l'modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.~~

~~1.— Art.2— Composizione dell'Organismo L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.~~

~~2.— 2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.~~

~~3.— Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici~~

#### ~~Art.3— Designazione e durata dell'incarico dei componenti~~

~~1.— I componenti di cui all'art.2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del~~

~~suddetto Albo, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art.4.~~

~~2. — Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Allegato, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.~~

~~3. — Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art.2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2.~~

~~4. — Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo [fermo restando che in primo luogo il criterio da seguire è quello indicato, è possibile individuare ulteriori criteri di selezione delle aziende, che la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. reputi utile applicare].~~

~~5. — Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. si riserva la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base ... [indicare un criterio di selezione delle aziende quale, ad esempio, la numerosità degli aderenti al Fondo], a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori [comma eventuale].~~

~~6. — I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati seadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.~~

~~7. — I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.~~

#### ~~Art.4 Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza~~

~~1. — I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.~~

~~2. — L'Organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.~~

~~3. — In caso di esito negativo della verifica effettuata, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.~~

~~4. — La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.~~

~~5. — L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.~~

#### ~~Art.5 Remunerazione~~

~~1. — La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.~~

~~2. — Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. (ovvero, in alternativa, a carico del Fondo salvo diversa decisione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., ovvero indicare un criterio di ripartizione). Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. o di società controllanti o controllate.~~

~~3. — Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. né sul Fondo.~~

#### ~~Art.6 Compiti dell'Organismo~~

~~1. — L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:~~

~~2. — informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;~~

~~3. — la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art.7 dell'Allegato n.1 al Regolamento;~~

~~4. — informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.~~

~~5. — L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:~~

~~6. — sulla trattazione degli esposti;~~

~~7. — sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;~~

~~8. — sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;~~

- ~~9. su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.~~
- ~~10. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.~~
- ~~11. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.~~

#### ~~Art.7 Modalità di funzionamento~~

- ~~1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e al Responsabile del Fondo.~~
- ~~2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. più anziano anagraficamente.~~
- ~~3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.~~
- ~~4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.~~
- ~~5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.~~

~~6. — Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.~~

~~Art.8 Responsabilità~~

~~I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.~~

~~1. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.~~

~~=====~~

## ALLEGATO N. 32

### CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

L'Allegato riporta le condizioni e modalità per l'erogazione delle rendite.

---

|

|

## ALLEGATO N.43

### CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE

L'Allegato riporta le condizioni che regolano le prestazioni assicurative accessorie.

Le regole in tema di funzionamento dell’Organismo di rappresentanza, di seguito “Organismo”, sono emanate da parte di ciascuna società istitutrice di fondi pensione aperti nell’ambito della propria autonomia decisionale e nel rispetto dei principi di seguito enunciati relativi a:

- composizione e durata;
- requisiti per l’assunzione dell’incarico; - remunerazione; - compiti.

### 1. Composizione e durata

\_Nel caso di adesioni collettive che comportino l’iscrizione al fondo pensione aperto di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, la società istitutrice del fondo pensione aperto provvede alla costituzione di un Organismo composto da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo, e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna collettività di riferimento.

\_La composizione dell’Organismo rispetta il principio di partecipazione paritetica dei rappresentanti delle aziende o gruppi e dei lavoratori.

\_Il numero complessivo dei componenti dell’Organismo è fissato in modo tale, da un lato, da garantire la rappresentatività degli iscritti per adesioni collettive e, dall’altro, di non inficiare la funzionalità dell’Organismo.

\_Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione.

\_Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni citate, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l’individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al fondo. Fermo restando che in primo luogo il criterio da seguire è quello indicato, è possibile individuare ulteriori criteri di selezione delle aziende, che la società reputi utile applicare. Nel caso in cui invece il numero di aziende o gruppi sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, la società istitutrice del fondo può riservarsi la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base di un criterio di selezione delle aziende (quale, ad esempio, la numerosità degli aderenti al fondo), a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.

\_I componenti l’Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.

### 2. Requisiti per l’assunzione dell’incarico

I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni

Fondi pensione aperti - Principi per la redazione del documento

“Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza”

---

normative tempo per tempo vigenti.

### 3. Costi

  Le spese di funzionamento dell'Organismo, come anche eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti, non possono essere fatti gravare sul fondo.

### 4. Compiti

L'Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al fondo e la società che gestisce il fondo e il Responsabile. L'Organismo non svolge funzioni di controllo. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio. **Valutare se precisare quale sia il limite del dovere di**

riservatezza, atteso che l'organismo svolge un ruolo di raccordo con la collettività e dunque deve essere nelle condizioni di poter riferire quanto di interesse degli aderenti rappresentati.

2

Piani Individuali Pensionistici (PIP)

Forme pensionistiche complementari individuali  
attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita

(art. 13 del ~~decreto~~ Decreto legislativo lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ~~del 5 dicembre 2005~~)

70

SCHEMA  
DI  
REGOLAMENTO

Deliberato dalla COVIP il ...

## SCHEMA DI REGOLAMENTO INDICE

### PARTE I– IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Istituzione del PIP ed esercizio dell'attività

Art. 3 - Scopo

### PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Art. 5 - Destinatari

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

### PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazioni

Art. ~~14~~13-bis - Altre prestazioni assicurative [eventuale]

### PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. ~~15-14~~ - Separatezza patrimoniale e contabile

Art. 15-- Presidi organizzativi

Art. 16 - Responsabile

Art. 17 - Conflitti di interesse

### PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 18 - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa

Art. 19 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 20 - Comunicazioni e reclami

### PARTE VI – NORME FINALI

Art. 21 - Modifiche del Regolamento

Art. 22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

Art. 23 – Operazioni di fusione

Art. ~~23~~24 - Rinvio

Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile \_\_\_\_\_

## PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP

### Art. 1 - Denominazione

1. Il “...” [la denominazione deve contenere l’indicazione “Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione”], di seguito definito “PIP”, è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’art. 13 del ~~decreto~~ Decreto legislativo lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ~~(e successive modificazioni e integrazioni)~~, (di seguito definito “Decreto”).

### Art. 2 - Istituzione del PIP ed esercizio dell’attività

~~1. Il PIP è stato istituito dalla compagnia “...” [indicare la denominazione della impresa di assicurazione che ha istituito il PIP], di seguito “Compagnia”.~~

~~2. Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito “COVIP”.~~

[nel caso in cui il soggetto che esercita l’attività di gestione del PIP sia il medesimo che lo ha istituito]

1. Il PIP è stato istituito dalla impresa di assicurazione "...", di seguito "impresa" e, con provvedimento del ... la COVIP ha approvato il Regolamento del PIP.

2. L'impresa esercita l'attività di gestione del PIP con effetto dalla medesima data.

[in alternativa, nel caso in cui il soggetto che esercita l'attività di gestione del PIP è diverso da quello che lo ha istituito]

1. Il PIP è stato istituito dall'impresa di assicurazione "...", e con provvedimento del ... la COVIP ha approvato il Regolamento del PIP.

2. L'impresa di assicurazione "...", di seguito "impresa", esercita l'attività di gestione del PIP con effetto dal ....

3. Il PIP è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

4. ~~La compagnia ha sede~~ L'attività relativa al PIP è svolta in ... [indicare il Comune], presso la sede dell'~~impresa~~ compagnia.

#### Art. 3 - Scopo

1. Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine ~~la~~ l'Compagnia impresa provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa ~~in materia di previdenza complementare~~ vigente.

## PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

#### Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il PIP è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

#### Art. 5 - Destinatari

1. L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

[in ogni caso, prevedere che non possono aderire al PIP i titolari di pensione di vecchiaia e, in generale, coloro ai quali manchi meno di un anno al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia]

**Vedi commento allo schema di Regolamento**

#### Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209. ~~ovvero~~

1. [in alternativa] Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo III indicati all'art. 41, comma 1, del Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del citato decreto. ~~ovvero~~

1. [in alternativa] Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati all'art. 41, comma 1, del Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del citato decreto.

2. I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nell'~~l'~~-~~successivo~~-art. 9, la posizione individuale dell'aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.

3. ~~[Nel-nel~~ caso di contratti di Ramo I] La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate. ~~ovvero,~~

3. [in alternativa, nel caso di contratti di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi] La rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione.

~~ovvero,~~

3. [in alternativa, nel caso di contratti di Ramo III collegati a quote di OICR] La rivalutazione della posizione individuale è direttamente collegata al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di seguito ~~definiti~~ “OICR”. ~~ovvero,~~

3. [in alternativa, nel caso di contratti misti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi] La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate e/o al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione. ~~ovvero,~~

3. [in alternativa, nel caso di contratti misti di Ramo I e di Ramo III collegati a quote di OICR] La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate e/o al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di seguito ~~definiti~~ “OICR”.

4. ~~[Nel-nel~~ caso di contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi] L'investimento delle risorse delle gestioni interne separate/fondi interni è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art. 6, comma ~~1-5-bis~~, lettera c) del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti. ~~ovvero,~~

4. [in alternativa, nel caso di contratti di Ramo III collegati a quote di OICR] Gli OICR utilizzati per rivalutare la posizione individuale sono individuati ~~dalla~~ dall'Compagniaimpresa in

ragione delle finalità previdenziali del PIP e assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

5. [eventuale] E' prevista inoltre la possibilità di aderire ad un profilo life cycle.

~~56.~~ La ~~Nota informativa contiene la descrizione della~~ politica di investimento effettivamente relativa a ciascun [gestione interna separata/fondo interno/OICR], posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, è descritta sinteticamente nella Nota informativa e, con maggior dettaglio, nel Documento sulla politica di investimento dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.

~~67.~~ L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata/fondo interno/OICR, ovvero le combinazioni degli stessi [eventuale: ovvero il profilo life cycle], in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; ~~-. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. ovvero,~~

7. [in alternativa, nel caso in cui il PIP non intenda consentire di effettuare la ripartizione della posizione individuale tra più gestioni interne separate/fondi interni/OICR] L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata/fondo interno/OICR in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare la gestione interna separata/fondo interno/OICR nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza.

#### Art. 7 - Spese

1. Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto sono a carico della-dell'Compagniaimpresa.

2. La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:

[Specificare unicamente la struttura, indicando le tipologie di spesa previste tra quelle indicate]

a) [eventuale] spese da sostenere all'atto dell'adesione

b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) direttamente a carico dell'aderente [indicare se si tratta di spese in cifra fissa o in percentuale sui versamenti]

b.2) indirettamente a carico dell'aderente:

[C]on riferimento ai contratti di Ramo I: ~~indirettamente a carico dell'aderente~~, come prelievo sul rendimento dalla gestione interna separata;

~~b.2) Con con~~ riferimento ai contratti di Ramo III: ~~indirettamente a carico dell'aderente,~~ come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno/OICR;]

c) spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dall'~~a Compagnia~~impresa:

- c.1) [eventuale] in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
- c.2) [eventuale] in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento; per il conseguimento delle anticipazioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
- c.3) [eventuale] per la modifica delle percentuali di allocazione dei contributi futuri tra gestioni interne separate/fondi interni/OICR;
- c.4) [eventuale] per la riallocazione della posizione individuale maturata tra le gestioni interne separate/fondi interni/OICR ovvero combinazioni predefinite ~~dalla~~ dall'impresaCompagnia.
- d) [eventuale] spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all'art. 11 del Regolamento.
- e) [eventuale] spese e premi relativi alle prestazioni assicurative di cui all'art. 14 del Regolamento.
- f) [eventuale] spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi [riportare di seguito le singole voci di spesa]

Vedi commento schema di Regolamento.

~~Le~~le spese di partecipazione al PIP possono essere differenziate unicamente:

- a) in ragione dell'assunzione di rischi assicurativi, nel caso in cui le stesse includano una componente di premio;
- b) in presenza di convenzionamenti.

Nel primo caso il Regolamento evidenzia quali sono le voci di spesa interessate, indicando gli elementi oggettivi (ad esempio età, sesso) che determinano una differenziazione delle stesse. Nel secondo caso nel Regolamento viene inserito il seguente comma:

In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.

Vedi commento schema di Regolamento.

Nel caso in cui l'agevolazione riguardi la commissione in percentuale sul patrimonio del fondo interno/OICR, la stessa viene attuata emettendo differenti classi di quote.]

3. [con riferimento ai contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi] Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione

applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale. ~~ovvero,~~

3. [in alternativa, con riferimento ai contratti di Ramo III direttamente collegati a OICR] Qualora gli OICR utilizzati per rivalutare la posizione individuale investano il proprio patrimonio in misura superiore al 10 per cento delle attività in quote di altri OICR, sulla posizione individuale vengono retrocesse le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di questi ultimi, nonché le commissioni di gestione dagli stessi applicate, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

4. [con riferimento ai contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi] Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione ~~della~~ dell'impresa Compagnia.

5. Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità. Nella redazione della Nota informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

---

## PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

### Art. 8 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'aderente.
2. I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi ~~collettivi, anche aziendali~~ con il datore di lavoro, a un contributo datoriale, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi ~~collettivi, anche aziendali~~, di contribuire al PIP.
3. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
4. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
5. [eventuale] La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 12<sub>2</sub> del Decreto (~~così c. detta d.~~ contribuzione da abbuoni).
6. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile—prevista ~~dal—nel~~ regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

**Si suggerisce di mantenere la vecchia formulazione.**

### Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

[nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo I]

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lett. ~~era b.1...~~ [parte eventuale per i PIP che prevedano nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie: e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie].
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente. Tale rendimento è calcolato secondo quanto previsto nei commi successivi, salvo quanto trattenuto ~~dalla—dall'impresa~~ Compagnia ai sensi dell' precedente art. 7.
4. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di

mercato al momento dell'iscrizione nella gestione medesima nel caso di attività già di proprietà dell'~~a~~ Compagnia~~impresa~~; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.

5. Il calcolo di cui al comma ~~4 precedente~~ viene effettuato con cadenza ... [indicare la cadenza, almeno annuale]. [nel caso in cui la cadenza sia superiore a quella mensile ~~inserire~~: In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, ~~la~~ l'impresa~~Compagnia~~ riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.]

6. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

~~67.~~ [~~Da inserire~~ nel caso in cui siano previste garanzie di risultato] Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

[in alternativa, nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo III]

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2, ~~lettera b.1...~~ [parte eventuale per i PIP che prevedano nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie: e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie].

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei fondi interni/OICR. Il rendimento di ogni singolo fondo interno/OICR è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno/OICR sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. ~~L'impresa~~ Compagnia determina il valore della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei regolamenti dei fondi interni/OICR.

6. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

~~67.~~ [~~Da inserire~~ nel caso in cui siano previste garanzie di risultato] Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

[in alternativa, nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo I e Ramo III]

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 ~~lettera b.1...~~ [parte eventuale per i PIP che prevedano nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie: e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie].
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni/OICR nella quale risulta investita.
4. Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dall'~~impresaa-Compagnia~~ ai sensi dell' ~~precedente~~ art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà dell'~~impresaa-Compagnia~~; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
5. Il rendimento di ogni singolo fondo interno/OICR è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni/OICR le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno/OICR sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6. Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza ... [indicare la cadenza, almeno annuale]. [nel caso in cui la cadenza sia superiore a quella mensile ~~inserire~~: In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, l'~~impresaa-Compagnia~~ riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.] Con riferimento alla parte di posizione individuale investita in fondi interni/OICR, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.
7. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.
78. ~~[Da inserire~~ nel caso in cui siano previste garanzie di risultato] Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 6, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza ~~in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi~~

~~o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.~~

5. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal PIP e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

~~5~~10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'~~art.icolo~~ art. 3, commi 6 e 7, della ~~legge-Legge~~ Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

~~6~~11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della ~~legge-Legge~~ Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

~~7~~12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

~~8~~13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica

complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 12, commi 6 e 7.

#### Art. 11 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. [~~comma~~-eventuale] L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:

② [eventuale] una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata [in alternativa: ~~ovvero~~ alle persone da lui designate];

② [eventuale] una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi .... anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata [in alternativa: ~~ovvero~~ alle persone da lui designate]. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;

[al fine di evitare elusioni alle restrizioni previste dal Decreto con riferimento all'erogazione della prestazione in capitale, tale rendita è strutturata in modo che l'importo della rata di rendita vitalizia non sia inferiore a quello della rendita certa]

② [eventuale] una rendita vitalizia differita: detta rendita è corrisposta all'aderente all'epoca stabilita [~~ovvero~~in alternativa: al raggiungimento di una certa età] successiva all'esercizio del diritto alla prestazione.

[le condizioni di rendita disciplinano la prestazione da riconoscere ai beneficiari in caso di decesso del titolare della prestazione pensionistica durante il periodo di differimento ovvero durante la fase di erogazione, coerentemente alle previsioni in merito alla rendita vitalizia reversibile]

3. I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAPIVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. [~~comma~~-eventuale] Le modifiche delle basi demografiche hanno effetto solo con riferimento ai versamenti successivi all'entrata in vigore delle modifiche.

5. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dall'impresa~~a~~ Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri

casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

#### Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
  - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
  - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. ~~Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 4.~~
  - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto [eventuale: ovvero riscattare parzialmente la posizione individuale nella misura del ... . Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [in alternativa: per non più di ... volte] nel periodo di partecipazione al PIP] ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

In coerenza con gli Orientamenti Covip del marzo 2012 dovrebbe ammettersi la possibilità di riscattare "fino all'intera posizione" o in alternativa "nella misura del", anziché come proposto nello schema in consultazione solo "nella misura del".

3. Nei casi previsti ai punti a), ~~e~~ c) e d) del comma 2 precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, ~~co~~ comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l'impresa informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

La norma dell'art.14 comma 2 lett.c bis d.lgs 252/2005 precisa che tali adempimenti devono essere posti in essere in base alle istruzioni di vigilanza Covip; valutare se ridurre l'onere precisando che tale informazione avvenga per posizioni non alimentate dal solo contributo contrattuale, aperte da un determinato periodo di tempo e magari con modalità telematiche semplificate.

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata ~~dagli eredi ovvero~~ dai ~~diversi~~ beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. L'~~impresa~~ ~~Compagnia~~, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque ~~entro non oltre~~ il termine massimo di ~~sei mesi~~ ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato alle esigenze amministrative per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'impresa ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

Vedi commento schema di Statuto.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

#### Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del ~~decreto~~ Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche

complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'impresa provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative connesse all'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di anticipazione è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'impresa ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione.

Vedi commento schema di Statuto.

Art. ~~14-13~~-bis - ~~Altre p~~Prestazioni assicurative accessorie [eventuale]

~~[(L'articolo elenca le prestazioni assicurative che il contratto propone come coperture accessorie, evidenziando chiaramente se l'adesione è obbligatoria o facoltativa, e rinvia alle condizioni generali di contratto)]~~

1. Il PIP prevede inoltre le seguenti prestazioni ... [esplicitare le eventuali prestazioni accessorie relative ai casi di invalidità, premorienza e non autosufficienza].

2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa/obbligatoria e può essere espressa all'atto dell'adesione al PIP o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo. Per maggiori informazioni si rinvia alle condizioni generali di contratto.

## PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. ~~15-14~~ - Separatezza patrimoniale e contabile

1. Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, "patrimonio del PIP"), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dall'impresaa-Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell'impresaa-Compagnia.

2. Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'impresaa-Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'impresaa-Compagnia.

3. Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'ISVAP'IVASS.

4. ~~L'impresa Compagnia~~ è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

#### Art. 15 - Presidi organizzativi

1. L'impresa adotta, nel rispetto di quanto previsto - con riguardo agli assetti organizzativi - dalla normativa del settore di riferimento, presidi idonei a garantire una gestione sana e prudente delle attività connesse al PIP, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività medesime.

#### Art. 16 - Responsabile

1. ~~L'impresa Compagnia~~ nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

#### Art. 17 - Conflitti di interesse

~~1. Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa vigente.~~

---

## PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

#### Art. 18 - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa

1. L'adesione al PIP è preceduta dalla consegna della Sezione I – “Informazioni chiave per l'aderente” della Nota informativa, del documento “La mia pensione complementare” del Regolamento e relativo allegato, delle condizioni generali di contratto e dell'ulteriore a documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'~~impresa Compagnia~~.
3. Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 22 del Regolamento.
5. L'aderente è tenuto ad effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al PIP. In caso di inadempimento, l'impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi

della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

6. Qualora nel corso della partecipazione al PIP l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

#### Art. 19 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. L'impresa ~~Compagnia~~ mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento ~~del PIP~~ e relativo allegato, la Nota informativa, le condizioni generali di contratto, i regolamenti e i rendiconti delle gestioni interne separate/fondi interni/OICR, ~~il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, e nonché~~ tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet web dell'impresa ~~Compagnia~~, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. L'impresa fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle rendite erogate, secondo quanto previsto ~~In conformità dalle~~ disposizioni della COVIP, ~~viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.~~

#### Art. 20 - Comunicazioni e reclami

1. L'impresa ~~Compagnia~~ definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

## PARTE VI – NORME FINALI

Art. 21 - Modifiche ~~al~~del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. L'impresa~~Compagnia~~ stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 22.

Art. 22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di cessione del PIP a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'impresa.
2. L'impresa~~Compagnia~~ comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma 1 precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'impresa~~Compagnia~~ può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 23 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il PIP sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro PIP gestito dalla medesima impresa, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 22 e con le modalità ivi previste.

Art. ~~23-24~~ - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.

## ALLEGATO

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione amministrativo dell'impresa di assicurazione a compagnia istitutrice che esercita l'attività del PIP (di seguito "Compagnia impresa"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'impresa Compagnia.
4. Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

#### Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
  - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'impresa Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
  - b) l'incarico di amministratore dell'impresa Compagnia.

#### Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

#### Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa vigente, fermo restando che il 2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'impresa Compagnia o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione dell'impresa Compagnia.

#### Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'impresa Compagnia, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.

2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'~~impresa Compagnia~~ di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'~~successivo Art~~ art. 6. L'~~impresa Compagnia~~ gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo ~~amministrativo di amministrazione~~ e di quello di controllo dell'~~impresa Compagnia~~, per tutte le materie inerenti al PIP.

#### Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del PIP sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP ~~nell'esclusivo interesse degli aderenti~~.

2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'~~impresa Compagnia~~, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

- a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse delle gestioni interne separate/ fondi interni/ OICR in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:
  - i) ~~le~~ la ~~politiche~~ di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto e nel Documento sulla politica di investimento e; che gli investimenti delle gestioni interne separate/fondi interni/OICR avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento; ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
- b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:
  - i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dall'~~impresa Compagnia~~, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell'~~impresa Compagnia~~;
  - ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dall'~~impresa Compagnia~~, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP; iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;
- c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:
  - i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto; ii)

gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari indicate nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento; iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari; iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti/reclami, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti/reclami;

v) la tempestività e la correttezza della soddisfazione delle richieste dell'erogazione delle prestazioni, degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'impresa/Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita ~~(parte eventuale;~~ e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP).].

4. Delle ~~anomalie e delle~~ irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa/Compagnia ~~\_\_\_e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti~~ indicando gli interventi correttivi da adottare.

#### Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

- a) predisporre annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa/Compagnia.
- b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
- c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.

2. Egli risponde verso l'~~impresa~~ Compagnia e verso i singoli aderenti e beneficiari ~~de~~ al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del ~~codice civile~~ Codice Civile.